

## **Relazione al Disegno di legge regionale**

### ***Collegato normativo alla legge di stabilità economico-finanziaria regionale 2015. Piano di rafforzamento legislativo dell'efficacia dell'azione regionale.***

Con il presente disegno di legge, recante: “Collegato alla legge di stabilità regionale 2015 (n. 2 del 20 gennaio 2015)”, in ossequio a quanto previsto al punto 4.1 dell'allegato n. 4/1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” si propongono disposizioni di modifica alla normativa regionale vigente nelle materie ricomprese nei dodici capi di seguito specificati:

**CAPO I** – recante: “**Disposizioni in materia di semplificazione, premialità e tirocini formativi**”.

**L'articolo 1**, denominato **(Servizi al cittadino per l'accesso alle risorse pubbliche)** introduce la figura del Tutor regionale che ha lo scopo di assistere e informare i cittadini e le imprese che intendano accedere a risorse pubbliche, mediante informazioni sulle normative applicabili e gli adempimenti richiesti.

**L'articolo 2**, denominato **(Facilitatore d'impresa)** introduce la figura del “Facilitatore d'impresa” per i progetti di investimento privato di particolare rilievo economico e strategico per il tessuto produttivo regionale, in relazione alla ricaduta occupazionale ed alla innovatività e sostenibilità delle soluzioni proposte.

**L'articolo 3**, denominato **(Censimento ed utilizzo delle aree industriali pubbliche ai fini dell'attrazione degli investimenti e dello sviluppo di impresa)** prevede, al primo comma, che la Regione Abruzzo promuova, attraverso l'Agenzia Regionale delle Aree Produttive (ARAP) un censimento degli immobili e delle aree industriali in totale o parziale proprietà pubblica, al fine di garantirne il massimo utilizzo. Al secondo comma, dispone che la Regione Abruzzo preveda modalità di locazione agevolata degli immobili in totale o parziale proprietà pubblica, al fine di attrarre nuove imprese o di sostenere il tessuto produttivo abruzzese.

**L'articolo 4** denominato **(Premialità per l'accesso a fondi regionali, nazionali ed europei)** prevede, al fine di favorire lo sviluppo economico sostenibile, misure di premialità nell'attribuzione delle risorse derivanti da fondi regionali, nazionali ed europei sempre nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.

**L'articolo 5**, denominato **(Abruzzo Erasmus Job)** prevede l'Iniziativa Abruzzo Erasmus Job, sostenuta da risorse finanziarie derivanti dai Fondi comunitari, nazionali e regionali destinati al finanziamento di interventi di formazione professionale, al fine di promuovere la realizzazione di esperienze formative in mobilità transnazionale, attraverso la promozione di tirocini formativi extracurricolari o altre modalità di formazione on the job, nonché occasioni di confronto tra cittadini abruzzesi e realtà produttive dei Paesi esteri e crea i presupposti per opportunità di cooperazione tra sistemi economici regionali che possano preludere a programmi e progetti di sviluppo, anche nella prospettiva di un

fattivo contributo dell'Abruzzo alla coesione economica e sociale della macro regione Adriatico-Ionica.

**L'articolo 6**, denominato **(Tempi dei procedimenti amministrativi regionali)** fissa, al primo comma, a trenta giorni i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale, nonché per quelli oggetto di conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai sensi delle vigenti normative costituzionali ed ordinarie in tema di federalismo fiscale. Il secondo comma prevede la eventualità che con deliberazioni di Giunta Regionale si stabiliscano, con specifica motivazione, ai sensi degli articoli 7 e 8 della L.R. 1 ottobre 2013, n. 31 (*Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alla L.R. n. 2/2013 e alla L.R. n. 20/2013*), i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza regionale di durata superiore ai trenta giorni, anche se previsti in leggi o regolamenti regionali. Il comma 3, prevede la possibilità che entro gli stessi termini di cui al comma 1 siano adottati provvedimenti contenenti i termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, superiori ai trenta giorni e non eccedenti i centoventi giorni, per quei procedimenti che non siano stati oggetto di conferma o rideterminazione del termine entro la scadenza prevista dagli articoli 7 e 8 della L.R. 31/2013. Al comma 2 viene stabilita, in caso di mancata adozione entro la scadenza prevista dei provvedimenti di cui al comma 1, l'automatica riduzione a trenta giorni dei termini di conclusione di tutti i procedimenti amministrativi di competenza regionale.

**CAPO II** – recante: **“Disposizioni in materia di riduzione della spesa e di trasparenza negli appalti pubblici regionali”**.

**L'articolo 7**, denominato **(Trasparenza nel settore degli appalti pubblici)** contiene la previsione di particolari misure da adottare da parte della Regione nelle procedure di evidenza pubblica al fine di conseguire la massima trasparenza.

**L'articolo 8**, denominato **(Patto d'integrità)** stabilisce che i provvedimenti finalizzati all'indizione di una procedura di evidenza pubblica adottati dalla Regione Abruzzo, dagli enti, dalle aziende, dalle agenzie, dalle società, dai consorzi e dagli organismi, comunque denominati, controllati, partecipati o vigilati dalla Regione, di importo superiore a euro 150 mila, devono prevedere, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012, n.190, l'impegno espresso dei partecipanti ad astenersi da qualunque comportamento che possa, anche indirettamente, limitare la concorrenza o modificare le condizioni di eguaglianza nella gara o nell'esecuzione dei contratti. Il Patto di integrità, giova ricordare, rappresenta una misura preventiva nei confronti di eventuali tentativi di infiltrazione della criminalità e di pratiche corruttive e concussive nel delicato settore dei contratti pubblici.

**L'articolo 9**, denominato **(Disposizioni relative alle società controllate dalla Regione)** contiene (dal comma 2 al comma 13) disposizioni rivolte alle società regionali controllate, anche *in house*, finalizzate a garantire coerenza e omogeneità di trattamento nonché ad assicurare il contenimento della spesa e il buon andamento dell'azione amministrativa.

**CAPO III** – recante: **“Disposizioni in materia di lavori pubblici”**.

**L'articolo 10**, denominato **(Modifiche alla L.R. 3 marzo 2010, n. 7 “Disposizioni regionali in materia di espropriazione per pubblica utilità”)** dispone al primo comma la sostituzione della parola “esclusivamente” con la parola “prevalentemente, laddove, alla lettera a) del 2 comma dell'articolo 5 è disposto che la potestà di delega delle funzioni di “autorità espropriante”, conferita dalla Giunta Regionale agli Enti Locali può essere esercitata a) nei confronti di un Comune, quando le

opere si realizzano esclusivamente nel territorio comunale . La modifica che si intende apportare consente, nei casi in cui l'opera pubblica insiste su territori limitrofi appartenenti a Comuni diversi, all'Ente Locale titolare della porzione maggiore dell'area interessata alla realizzazione dell'opera pubblica, di espletare la procedura espropriativa anche sull'area ricadente del territorio di altro Comune nell'ottica del principio di economicità e della semplificazione del procedimento amministrativo.

Al secondo comma prevede la sostituzione delle parole da "dal comma 2" fino a "disposizione" con le parole "dal comma 2 dell'art. 17 dello stesso D.P.R. 327/2001".

Al terzo comma prevede, dopo l'articolo 17, l'introduzione dell'articolo 17bis in tema di "Servitù di allagamento".

**L'articolo 11, denominato (Modifiche alla L.R. 3 agosto 2011, 25 "Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche")** introduce al comma 1 delle modifiche che consentono di rispondere, trattandosi di uso prioritario delle acque, all'esigenza di sanare le utenze ad uso potabile per il quale è in corso il procedimento di rilascio delle concessione su cui incidono i pareri di diverse autorità: sanitarie (ASL) e ambientali (Autorità di bacino e nei casi in cui i prelievi ricadono in aree protette i gestori di queste ultime).

Al comma 2 prevede modifiche che consentono di risolvere le problematiche di riscossione dei canoni, dovute alla modifica dei criteri di calcolo introdotti dall'art. 16 della L.R. 2/2012 basati sulla potenza efficiente e non più sui dati presenti negli atti di concessione ovvero potenza nominale. I dati sulla potenza efficiente ad oggi non sono rilevabili da fonti ufficiali, il report del GSE, richiamato nell'attuale art. 12, non riporta tali dati come confermato dal medesimo Gestore dei Servizi Elettrici da ultimo con nota 26/6/2014 prot. GSE/P20140064418.

Per evitare un mancato introito- i canoni di derivazione delle concessioni per uso idroelettrico rappresentano oltre 85% dell'intero introito a livello regionale – pertanto si è eliminato il riferimento al report del GSE, si è data una definizione di potenza efficiente sulla scorta delle normative del GSE e dell'AEEG, si introdotta la procedura per la comunicazione e certificazione del dato rilevato sugli impianti in funzione.

Si è previsto al fine di garantire la certezza delle entrate che in caso di mancata comunicazione della potenza efficiente di cui al precedente comma e qualora il dato trasmesso sia inferiore alla potenza nominale concessa o riconosciuta, il costo unitario per l'uso idroelettrico di cui al comma 1 è stabilito per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta.

Infine per gli impianti di potenza inferiore a 3000 Kw per i quali ad oggi il canone calcolato su potenza nominale installata decorre dalla firma del decreto di concessione e per i quali fino alla realizzazione degli impianti non è possibile misurare la potenza efficiente, si è previsto che fino alla comunicazione della potenza efficiente paghino in base a quella nominale.

**L'articolo 12, denominato (Modifiche alla L.R. 22 ottobre 2013, n. 38 "Disciplina transitoria delle grandi derivazioni ad uso idroelettrico ai sensi dell'articolo 12 del D.lgs. 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica)")** dispone modifiche necessarie per assicurare l'applicabilità della norma attraverso il corretto rinvio alle norme esistenti in materia di canoni in particolare all'art. 12 della LR 25/2011.

Il comma 2 prevede la modifica del comma 1 dell'art. 2 nei seguenti termini: la parola demaniali viene soppressa in quanto i beni di cui si tratta sono quelli disciplinati dall'art. 25 del TU 1775/1933 che divengono demaniali al termine della concessione per

rinuncia, decadenza o scadenza, il comma 1 del citato art. 25 prevede infatti che “Al termine dell’utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in stato di regolare funzionamento.” Il termine infatti non è necessario ma anzi può dare adito ad interpretazioni strumentali della norma travisandone la ratio.

**L’articolo 13**, denominato **(Competenza regionale in materia di polizia idraulica ed intervento sui corsi d’acqua)** ha la finalità di individuare i soggetti preposti alla attività di polizia idraulica e manutenzione, nonché i criteri di ripartizione degli oneri finanziari per detti interventi, sui corsi d’acqua di competenza regionale.

Il 1° comma elenca nell’Allegato A i corsi d’acqua sui quali le citate competenze restano in capo alla Regione Abruzzo che le esercita attraverso le strutture dei propri Geni Civili.

Infatti, ai sensi del “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie” (R.D. 523/1904) e del Regio Decreto “Modificazione di talune disposizioni della L. 25 luglio 1904, n. 523, sulle opere idrauliche, e 11 luglio 1913, n. 959, sulla navigazione interna” (R.D. 1688/1921), sono state assegnate agli Ingegneri capi del Genio Civile le funzioni di Autorità Amministrativa idraulica sui corsi d’acqua pubblica. Nel merito, come dettato dall’art. 2 del medesimo R.D. 523/1904, l’Autorità Amministrativa statuisce e provvede sulle opere di qualunque natura, e in generale sugli usi, atti o fatti, anche consuetudinari, che possono aver relazione col buon regime delle acque pubbliche e, nel caso in cui questi siano riconosciuti, dalla stessa Autorità, dannosi al regime delle acque pubbliche, essa sola è competente per ordinarne la modificazione, la cessazione, la distruzione.

La norma statale inerente il “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” (D. Lgs. 112/98) ha conferito alle Regioni varie funzioni tra le quali compaiono, come si evince dall’art. 89 comma 1 lett. c), proprio i compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. n.523/1904 e al R.D. n.2669/1937, ivi comprese l’imposizione di limitazioni e divieti all’esecuzione di qualsiasi opera o intervento, anche al di fuori dell’area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d’acqua.

La Regione Abruzzo, con le proprie LL.RR. relative aventi ad oggetto l’”Organizzazione dell’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale” (L.R. 72/1998), nonché le “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo” (L.R. 81/1998), come modificata dalla “Legge finanziaria per l’anno 2003” (L.R. 7/2003), ha trasferito alle Province dette funzioni su tutto il sistema idrografico ad eccezione dei corsi d’acqua non demanialmente censiti, di competenza delle varie Amministrazioni comunali, e delle aste principali dei bacini idrografici di primo ordine che sono rimasti nella competenza della stessa Regione.

In particolare, il comma 6 dell’art. 19 della citata L.R. 81/1998 ha disposto che “la Giunta Regionale, d’intesa con le Province interessate e l’Autorità di Bacino, stabilisce, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i corsi d’acqua naturali o loro tratti per i quali le competenze di manutenzione e di pronto intervento siano da attribuire, in ragione dell’interesse pubblico e della pubblica incolumità, alla medesima Regione, che provvede con i Servizi del Genio Civile competente, e quelli per i quali dette competenze sono attribuite alle Province o ai Comuni interessati”.

La ripartizione di competenze prospettata da detta norma non è mai avvenuta e, per sopperire a tale carenza, è intervenuto l’art. 94 della L.R. 7/2003 che ha così stabilito: “Nelle more della classificazione, di cui all’art. 19, comma 6, della L.R. 16 settembre 1998, n. 81, delle opere idrauliche delle diverse categorie, così come definite

dagli artt. 4, 5, 6, e 7 del R.D. 25 luglio 1904, n. 523, sono attribuite alle Province le competenze su tutti i corsi d'acqua pubblica fatta eccezione:

a) quelli di competenza Comunale, specificati alla lett. b) del 10° comma dell'art. 19 della L.R. 16 settembre 1998, n. 81;

b) le aste principali dei bacini idrografici regionali, interregionali e nazionali di I° ordine che restano di competenza regionale”

Da quanto sopra illustrato, ne consegue che il 1° comma dell'articolo della presente proposta di emendamento elenca i corsi d'acqua che, ai sensi della riportata lett. b) dell'art. 94 della L.R. 7/2003, sono di competenza della Regione in relazione alla polizia idraulica ed alla attività manutentiva e di pronto intervento.

Il 2° comma risponde all'esigenza di normare i criteri di compartecipazione finanziaria tra i vari Enti istituzionali (Regione, Province, Comuni) nonché anche dei soggetti privati beneficiari degli interventi di manutenzione sui corsi d'acqua.

In particolare, va richiamato il comma 7 dell'art. 19 della L.R. 81/1998 secondo cui “La Regione provvede altresì a stabilire con propria normativa, entro il medesimo termine – 12 mesi -, le forme di compartecipazione agli oneri conseguenti alle attribuzioni di cui al precedente comma – cioè la ripartizione della competenza per la manutenzione e pronto intervento sulle aste fluviali - e le modalità di quella richiesta ai frontisti e proprietari di beni immobili”

Nelle more dell'emanazione di tale norma, il 2° comma della presente proposta di emendamento richiama e conferma, quale criteri e modalità di ripartizione e compartecipazione finanziaria, quelli individuati dal R.D. 523/1904, facendo anche ricorso alla costituzione del Consorzio degli Interessati. A questo concorrono, in proporzione del rispettivo vantaggio, come dettato dall'art. 18 e seg. del R.D. in trattazione, sia i proprietari e possessori di tutti i beni immobili di qualunque specie, i quali risentano utile diretto od indiretto dell'intervento manutentivo, così come la Regione, le Province e i Comuni per i loro beni patrimoniale ed immobiliari.

**L'articolo 14**, denominato **(Modifica alla L.R. 12 aprile 2011, n. 9 (Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo))**, prevede la modifica del comma 9 dell'articolo 1 della L.R. 12 aprile 2011, n. 9 (*Norme in materia di Servizio Idrico Integrato della Regione Abruzzo*). Tale modifica si è resa necessaria in seguito al parere, in ordine all'applicabilità del d.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*), reso dall'ANAC con nota prot. 2014/III/1 n. 3716 del 25.02.2014, sul comma modificato, dal momento che le cariche previste dal comma sostituito sono incompatibili con l'incarico di organi dell'ERSI. La modifica è, inoltre, necessaria a rendere compatibili gli organi dell'ERSI con quanto disposto dall'articolo 4 della L.R. 24 marzo 2009, n. 4 (*Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali*).

**CAPO IV** – recante: **“Disposizioni per l'autorizzazione provvisoria degli scarichi relativi ad impianti di depurazione delle acque reflue urbane, in attuazione dell'art. 124, comma 6, del d.lgs.3.4.2006, n. 152”**, che comprende gli articoli dal **15** al **18**, contiene disposizioni che danno attuazione al disposto di cui all'articolo 124, comma 6 del d.lgs. n. 152/06, come da ultimo modificato per effetto dell'articolo 7, comma 1, lett. l) del D.L. n. 133/14 (c.d. Decreto Sblocca Italia) convertito con Legge n. 164/2014, dettando le regole per la disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, o, se già in esercizio, allo svolgimento degli interventi – su impianti ed

infrastrutture connesse – volti agli adempimenti derivanti dagli obblighi stabiliti dall'Unione Europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla relativa dismissione.

In riferimento a tale competenza assegnata dal legislatore statale, la Regione Abruzzo si propone di dare sollecita esecuzione alle relative previsioni nazionali, nell'ottica di favorire l'adeguamento ed il miglioramento funzionale di un numero rilevante di impianti di depurazione e, contestualmente, assicurare che gli interventi e le attività di potenziamento degli stessi, realizzati in base ai rispettivi cronoprogrammi dei lavori, vengano effettuati nel pieno rispetto delle normative vigenti in subiecta materia.

Quanto sopra, anche nella consapevolezza che tali tipologie di intervento possano contribuire al miglioramento dello stato di qualità dei corpi idrici e dell'ambiente.

Le disposizioni contenute nell'allegata proposta legislativa muovono dalla necessità di riempire lo spazio di azione, creatosi all'indomani dell'introduzione della novella contenuta nel Decreto Sblocca Italia, per superare le criticità che interessano molti degli impianti di depurazione presenti sul territorio regionale, da quelle finanziarie da parte dei soggetti gestori nella realizzazione degli interventi di miglioramento, alle complessità che questi incontrano sul piano procedurale: pertanto le previsioni in argomento intervengono sulle specifiche competenze legislative ed amministrative al fine di dotare il sistema regionale di una disciplina che, da un lato faciliti l'attività degli operatori – anche a livello di investimenti – per il potenziamento della ristrutturazione e dell'adeguamento degli impianti esistenti in conformità alla normativa vigente e, dall'altro, dia vita a procedure efficienti e funzionali anche alle esigenze di protezione ambientale.

In ossequio alla previsione statale di principio tesa a favorire le attività di messa in conformità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane ed a sanare le situazioni oggetto di procedure di infrazione comunitaria, la proposta di legge regionale detta i criteri da seguire ai fini del rilascio delle autorizzazioni provvisorie allo scarico, demandando la relativa disciplina ad un successivo provvedimento dell'Esecutivo Regionale, da adottarsi su proposta della Struttura regionale competente.

In tal modo, la Regione esercita il potere autorizzatorio conferitole dallo Stato attraverso un atto avente quale precipua finalità la tutela dell'ambiente, ma che non precluda, allo stesso tempo, procedimenti tecnici regolari per la messa a punto degli impianti di depurazione.

Va chiarito che tale sistema di disciplina, lungi dal rappresentare una forma agevolata per sfuggire ai controlli ed alle attività di monitoraggio sugli scarichi, in base ai criteri fissati nella proposta legislativa resta temporalmente limitato al periodo di durata degli interventi (inteso come periodo intercorrente tra l'avvio dei lavori e la messa in funzione dell'impianto) ed alla realizzazione dei lavori di adeguamento secondo i termini stringenti dei relativi cronoprogrammi.

La proposta inoltre contiene la norma di dettaglio sulla destinazione degli introiti delle sanzioni comminate dalla Provincia, ai sensi dell'art. 133 del d.lgs 152/2006, sugli scarichi degli impianti di depurazione di reflui urbani; proventi che in base alla normativa statale art. 136 del citato d.lgs e alla normativa regionale, art. 3 della L.R. 13-2-2003 n. 1, devono essere destinati alla risanamento ed alla riduzione dell'inquinamento dei corpi idrici. Ciò con la finalità di favorire ulteriormente il miglioramento dei sistemi di depurazione necessari per il raggiungimento degli obiettivi di qualità fissati dall'Europa e dallo Stato.

La proposta contiene inoltre l'abrogazione della vigente disciplina regionale in materia di assimilazione delle acque reflue alle domestiche, contenuta nella Legge 31/2010. Essendo infatti intervenuto il d.P.R. 227/2011, che all'art. 2 disciplina proprio i criteri di assimilazione delle acque reflue alle domestiche, si ritiene opportuno uniformarsi ai criteri nazionali, peraltro più cautelativi di quelli definito nella LR 31/2010, abrogando quanto precedentemente disciplinato in materia con norma regionale.

**CAPO V – recante: “Disposizioni in materia di Protezione Civile”.**

**L'articolo 19**, denominato **(Modifiche alla L.R. 20 luglio 1989, n. 58 “Volontariato, associazionismo ed Albo regionale per la Protezione Civile”)**, prevede modifiche all'articolo 3 e all'articolo 8 della L.R. 58/1989 finalizzate ad un miglioramento dell'efficienza del sistema del volontariato regionale.

**CAPO VI – recante: “Disposizioni in materia di Trasporti”.**

**L'articolo 20**, denominato **(Disposizioni in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea)**, prevede un nuovo assetto delle competenze della Regione in materia di approvazione dei regolamenti per l'esercizio del noleggio con conducente nei comuni d'Abruzzo. L'adeguamento dell'attuale normativa regionale, improntata sui contenuti del D.P.R. 616/1977, articolo 85, si è reso necessario a seguito dell'evoluzione del quadro normativo statale in materia di noleggio con conducente e delle normative di rango costituzionale che hanno determinato l'eliminazione dei controlli di legittimità e di merito sugli atti dei Comuni da parte delle Regioni, con l'abolizione dei Co.Re.Co.. Attualmente la materia è regolata dallo “Schema tipo di regolamento comunale per l'attività di noleggio di autoveicoli con conducente” approvato dal Consiglio Regionale con Atto n. 39/7, del 3/3/1992, in base all'articolo 85 del D.P.R. 616/1977, atto che oggettivamente non costituisce più oggi uno strumento amministrativo idoneo per la regolamentazione della materia ponendosi in contrasto con le norme di ius superveniens.

La normativa di settore è prevista dai seguenti strumenti legislativi:

- D.P.R. 24.07.1977, n. 616 recante :”Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382;
- D. Lgs. 285/1992 (vigente Codice della Strada), art. 85;
- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 “legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea” e ss.mm.ii.;
- L.R. 7 novembre 1998, n. 124 - “Norme urgenti per l'istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro n. 21 del 1992.

La predetta normativa non è più esaustiva per la corretta redazione dei regolamenti comunali, che, nel rispetto dell'autonomia comunale non sono più assoggettabili al sindacato regionale, ma sono invece oggi assoggettabili alla cogente normativa in tema di concorrenza e trasparenza amministrativa soprattutto in relazione alle procedure di bando di gara e dei criteri di selezione dei concorrenti, nonché alle procedure di autorizzazione, gestione e revoca delle autorizzazioni.

Si propone, quindi, l'introduzione di un nuovo strumento normativo, al quale i comuni abruzzesi dovranno fare riferimento, denominato “Linee guida regionali per la regolazione delle competenze dei Comuni in materia di noleggio con conducente” che definirà il quadro normativo ed i criteri in base ai quali i Comuni devono orientare la loro attività amministrativa in materia di noleggio sulla scorta dei criteri stabiliti dalle Regioni. Questo al fine di realizzare , una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto, nel quadro della programmazione economica e territoriale dei Comuni e nel rispetto della loro autonomia.

Tale nuovo strumento sostituirà lo “Schema tipo di regolamento comunale per l’attività di noleggio di autoveicoli con conducente” approvato dal Consiglio Regionale con Atto n. 39/7 del 3/3/1992 in base all’articolo 85 del D.P.R. 616/1977, i Comuni, sulla scorta del quadro normativo vigente e dei contenuti delle Linee Guida, redigeranno i Regolamenti comunali per l’esercizio del noleggio con conducente

Nella definizione delle Linee Guida verrà assicurato il rispetto della normativa comunitaria e statale vigente in materia di concorrenza, trasparenza e del procedimento amministrativo.

**L’articolo 21, denominato (Contributi per investimenti in conto capitale diretti ad incentivare l’integrazione della rete e dei servizi con la realizzazione di nodi di interscambio o di autostazioni)** prevede che la Regione, al fine di favorire il miglioramento e l’ammodernamento dei servizi di trasporto pubblico collettivo di persone con qualsiasi modalità effettuati, può concedere agli Enti Locali, contributi per investimenti in conto capitale finalizzati ad incentivare l’integrazione della rete e dei servizi con la realizzazione di nodi di interscambio o autostazioni.

**L’articolo 22, denominato (Modifiche alla L.R. 29 novembre 2013, n. 46 “Riordino delle funzioni in materia di idoneità del percorso e delle fermate dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale”)** prevede la sostituzione della lett. c) del comma 1 dell’articolo 1 della L.R. 29/2013, relativo allo “*Svolgimento delle funzioni di cui all’art. 5, comma settimo, del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753*”, in considerazione del fatto che la Regione è divenuta unico soggetto competente in materia di sicurezza di esercizio ed è dunque l’unico che può disporre sulla lunghezza massima degli autobus da utilizzare sulle linee.

La citata norma prevede l’emanazione di un regolamento che presentato, ma non approvato, nella scorsa legislatura, deve essere ora nuovamente proposto.

Il problema che doveva affrontare il regolamento è il seguente.:

- La maggior parte delle linee di tpl regionale sono oggi autorizzate per autobus di lunghezza massima 12 metri.
- Negli anni la lunghezza standard dei mezzi si è modificata attestandosi sui livelli europei ed attualmente la lunghezza dei mezzi supera i 12 metri anche di pochi centimetri fino a 12,20 – 12,30.

Per evitare di dover verificare la quasi totalità delle linee (operazione evidentemente impossibile vista la scarsità di personale) per aggiornare la lunghezza massima da 12,00 a 12,20 si è ritenuto possibile prevedere nel citato regolamento che sulla base di apposita dichiarazione del direttore di esercizio sia possibile autorizzare il transito di autobus di lunghezza di poco superiore ai 12,00 sulle linee fino ad oggi autorizzate per i 12 metri, prevedendo una percentuale massima di tolleranza del 2/3%

La norma si giustifica in quanto attestazioni tecniche possono confermare che il raggio di curvatura dei mezzi non muta nei nuovi bus a causa di pochi cm. di lunghezza.

**CAPO VII – recante: “Disposizioni in materia di Valutazione di Impatto Ambientale”.**

Il capo VII, recante “*Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale*”, si propone di dotare la Regione Abruzzo di una normativa organica che assicuri la

compatibilità degli interventi antropici con la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale, in un settore delicato e controverso governato dalla potestà legislativa esclusiva dello Stato e da direttive comunitarie recentemente novellate ed in fase di recepimento da parte degli Stati membri.

Nel quadro di riferimento delineato dal d.lgs.n.152/2006 (e nelle more della emanazione di un nuovo Testo Unico Ambientale) la proposta di legge:

- a) da un lato, prende atto e soddisfa i "*desiderata*" dell'**art. 63 L.R.n.1/2012** (la cui efficacia è stata, come noto, sospesa sino al 31.05.2015), con particolare riguardo ai profili riguardanti:
  - l'accesso alle informazioni, la pubblicità e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale;
  - il monitoraggio sulle modalità di esecuzione dei progetti ed i controlli sulla conformità rispetto al corretto recepimento delle prescrizioni impartite dall'Autorità competente;
- b) dall'altro, mutua l'esperienza maturata con successo sia a livello statale (vedasi Commissione VIA nazionale) che in altre Regioni (es. Lombardia, Piemonte, Veneto, Toscana) individuando la Commissione Tecnica Regionale VIA quale organo tecnico consultivo obbligatorio dell'Autorità competente nelle procedure di valutazione di impatto ambientale e non più come essa stessa Autorità Competente;
- c) infine, la proposta normativa raccoglie gli spunti tecnici per un ripensamento della composizione e del ruolo dell'attuale Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale (CCR-VIA regionale) del quale sono state spesso stigmatizzate, negli ultimi anni, la carenza di specifiche professionalità tecniche, la mancata effettuazione di verifiche di ottemperanza alle prescrizioni impartite nei pareri resi ai soggetti proponenti, l'omessa valutazione, quantificazione di misure compensative, ecc...

La proposta normativa di cui al presente capo si compone di **13** articoli.

**Nell'articolo 23** denominato (**Oggetto e finalità**) sono individuati gli scopi della proposta normativa (assicurare la tutela dell'ambiente, degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale sul territorio abruzzese) e l'oggetto della disciplina che la stessa intende introdurre, ovvero le procedure di valutazione di impatto ambientale (V.I.A) e di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (V.A.) relative ai progetti pubblici e privati di competenza della Regione.

Inoltre vengono richiamati i principi ispiratori della disciplina medesima (semplificazione e unitarietà dei procedimenti, nonché i principi della precauzione, dell'azione preventiva, dell'accollo dei costi ambientali al proponente, dello sviluppo sostenibile e della correzione in via prioritaria dei danni causati all'ambiente dagli interventi antropici oggetto della presente disciplina) che vanno necessariamente perseguiti nel rispetto dei principi generali e delle disposizioni dettate dall'ordinamento europeo e dal legislatore statale in materia di valutazione di impatto ambientale.

**Nell'articolo 24** denominato (**Autorità competente**) viene individuata l'Autorità Competente nella figura del Direttore del Dipartimento preposto alla materia dell'Ambiente e Territorio ovvero del Dirigente di un Servizio del medesimo Dipartimento, individuato con atto di organizzazione della Giunta Regionale, ai fini dell'adozione:

- del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, con riferimento ai progetti di opere indicati nell'allegato IV alla Parte II del D.lgs. n. 152/06;
- del provvedimento conclusivo di Valutazione di Impatto Ambientale in riferimento ai progetti di opere di cui all'Allegato III alla Parte II del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii.,

L'adozione del provvedimento definitivo è preceduto dalla acquisizione del parere obbligatorio della Commissione Tecnica Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale.

**Nell'articolo 25** denominato **(Commissione Tecnica Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale)** viene introdotta la Commissione Tecnica Regionale per la Valutazione di Impatto Ambientale ("CTR - VIA") che, nel nuovo assetto organizzativo volto a delineare la disciplina delle procedure in materia di valutazione di impatto ambientale, è identificata quale organo tecnico-consultivo, volto ad assicurare il supporto tecnico-scientifico all'Autorità Competente all'adozione del provvedimento finale di V.A. o di VIA.

In particolare, i compiti della CTR- VIA riguardano la formulazione di pareri tecnici in merito ai progetti sottoposti alle procedure di cui alla proposta di legge, la verifica di ottemperanza alle eventuali prescrizioni contenute nei pareri medesimi e la formulazione di pareri all'esito delle attività di controllo sugli impatti ambientali causati dalle opere approvate.

Nel corpo dell'articolo sono espressamente indicati i requisiti professionali che devono sussistere in capo ai soggetti partecipanti alla Commissione, sia interni all'Amministrazione Regionale che esterni. Inoltre, sono stabilite le somme spettanti ai componenti esterni per la partecipazione alle sedute, ed ai componenti non residenti nel luogo dove si svolgono le riunioni a titolo di rimborso spese di trasferta.

Per i dirigenti regionali, ovvero per i funzionari dagli stessi delegati, la partecipazione alle sedute della Commissione non dà diritto a compensi fatto salvo il rimborso spese.

Le regole per il funzionamento ed il numero dei componenti della CTR VIA sono rimesse ad uno specifico provvedimento della Giunta Regionale.

In tale articolo viene altresì espressamente specificato che le convocazioni della Commissione con gli ordini del giorno sono pubblicati sul sito internet dedicato una settimana prima della data di svolgimento dei lavori e sono inviate per via telematica ai consiglieri regionali.

**L'articolo 26** denominato **(Oneri istruttori)** fissa i criteri generali per la corresponsione degli oneri connessi allo svolgimento dell'attività istruttoria finalizzata all'adozione dei provvedimenti finali in materia (quello di VIA o quello di verifica di assoggettabilità a VIA) che sono a carico del soggetto che propone l'opera e che richiede l'espletamento delle procedure.

Il quantum viene fissato in una misura percentuale rispetto al valore complessivo delle opere da realizzare determinato sul progetto definitivo, per le istruttorie relative alla procedura di VIA; ovvero al valore complessivo delle opere da realizzare determinato sul progetto preliminare, ai fini dell'espletamento della fase facoltativa di consultazione con l'Autorità competente, per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 152/2006.

Per le istruttorie relative alla verifica di assoggettabilità a VIA viene invece previsto il versamento di una somma corrispondente ad un importo fisso (500 euro).

Viene demandata ad un provvedimento dell'Autorità Competente le modalità di versamento degli oneri medesimi.

**L'articolo 27** denominato **(Accesso alle informazioni, pubblicità e partecipazione al procedimento)** illustra le modalità operative predisposte per adempiere agli obblighi, posto in capo all'Autorità Competente, di consentire la massima

diffusione delle informazioni in materia ambientale e quelli in tema di accesso alle stesse, in ossequio alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie.

Lo scambio di informazioni e la consultazione tra il soggetto proponente e l'Autorità competente e l'informazione e la partecipazione dei cittadini interessati al procedimento sono assicurate in tutte le fasi del procedimento, sia nelle procedure per la verifica di assoggettabilità (V.A.) che in quelle per la valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

Detta partecipazione è garantita dall'Autorità competente in particolare attraverso l'intervento di chiunque intenda proporre osservazioni nonché fornire utili informazioni ed elementi di valutazione concernenti i possibili effetti dell'opera o intervento progettato, tenuto conto delle caratteristiche del progetto e della sua localizzazione.

Gli strumenti approntati dalla Regione Abruzzo per consentire la massima pubblicità e partecipazione nelle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA, in corso e concluse, sono lo Sportello Regionale Ambiente (SRA) ed il sito internet regionale dedicato alla VIA, sui quali sono rese pubbliche, sin dalla fase di avvio del procedimento, tutte le procedure in itinere e quelle già definite, unitamente ai relativi dati procedurali, progettuali e ambientali.

Inoltre, sul sito internet regionale dedicato vengono pubblicate, a cura dell'Autorità Competente, la documentazione prevista dal D. Lgs. n. 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni, in versione integrale, nonché le osservazioni, le eventuali controdeduzioni, i pareri della CTR – VIA ed i provvedimenti finali di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale.

**L'articolo 28** denominato **(Sportello regionale per l'Ambiente (S.R.A.))** chiarisce le caratteristiche e le modalità di funzionamento dello Sportello Regionale per l'Ambiente (di seguito S.R.A.), istituito presso il Dipartimento Regionale competente in materia di ambiente e territorio, attraverso cui sono assicurate in via telematica l'accesso alle informazioni e la partecipazione del pubblico ai processi decisionali in materia ambientale.

Per il tramite dello S.R.A. vengono garantite tutte quelle attività che, anche grazie alla collaborazione con la Struttura regionale competente in materia informatica, consentono la realizzazione, la gestione e l'aggiornamento del sito internet dedicato, e quindi il coordinamento ed il raccordo di tutte le informazioni e di tutta la documentazione afferente alle varie procedure, affinché la funzionalità dello stesso S.R.A. risulti improntate ed uniformate a criteri di economicità, di efficacia, di efficienza, di tempestività, di imparzialità, di uniformità di trattamento, di proporzionalità e di pubblicità.

**L'articolo 29** denominato **(Valutazione di incidenza ambientale)** prevede il coordinamento tra le procedure di VA e VIA con la valutazione di incidenza ex art.5 D.P.R. n. 357/97 e successive modificazioni ed integrazioni. Infatti, nel caso di intervento soggetto alla procedura di verifica di assoggettabilità a VIA o di VIA ricade anche nel campo di applicazione del richiamato D.P.R. 357/1997 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) l'articolo dispone che:

- a) la documentazione prodotta ai fini della procedura di VA o di quella di VIA deve contenere gli elementi di cui all'allegato G del D.P.R. 357/1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) la valutazione dell'Autorità Competente tiene conto degli esiti delle procedure di valutazione di incidenza ambientale.

I commi da 2 ad 8 intendono superare i rilievi mossi dalla Commissione europea, nell'ambito della procedura EU Pilot 6730/14/ENVI, concernente l'attuazione della

direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

In particolare il comma 2 prevede che le autorità competenti per le procedure di valutazione d'incidenza ambientale, ossia la Regione ed i comuni, assicurino l'accesso alle informazioni, nonché la pubblicità e la partecipazione ai relativi procedimenti. Affinché ciò si realizzi, il comma 3 prevede che la Regione ed i comuni, in qualità di autorità competenti, garantiscano, in ogni fase del procedimento, lo scambio di informazioni, le consultazioni e la partecipazione al procedimento.

Il comma 4 detta disposizioni per assicurare l'osservanza delle prescrizioni e delle misure di mitigazione imposte dalle autorità competenti. In particolare, è previsto che le autorità competenti effettuino monitoraggi ex post dei quali garantiscono la piena conoscibilità attraverso la pubblicazione dei relativi esiti sui propri siti istituzionali.

Il comma 5, richiamando il principio di leale collaborazione, dispone che i comuni, in qualità di autorità competenti, informino la Regione in ordine alle valutazioni in corso e alle decisioni assunte con riferimento ai singoli progetti. Ciò anche al fine di rendere effettivo lo scambio delle informazioni tra i comuni e la Regione.

Il comma 6 detta disposizioni relative all'adozione da parte della Giunta regionale di atti con i quali fissare criteri e modalità per l'attuazione del presente articolo.

Infine, il comma 7 prevede che, per assicurare la più ampia partecipazione al procedimento di valutazione di incidenza ambientale, la Regione, come autorità competente, informi dell'avvio del procedimento anche gli enti gestori delle riserve naturali regionali che fanno parte della Rete Natura 2000.

**L'articolo 30** denominato **(Norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti)** prevede il coordinamento tra le procedure di VA e VIA con la procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) disponendo che:

- nel caso di opere o interventi la cui approvazione ha per legge l'effetto di variante agli strumenti di pianificazione territoriale o di destinazione dei suoli, la procedura di V.A. o quella di V.I.A. comprende e sostituisce le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) limitatamente alle medesime varianti;
- nei casi, invece, in cui l'intervento sottoposto a VA o VIA sia previsto da un piano o programma già sottoposto a VAS, le informazioni, la documentazione e le conclusioni della VAS possono essere utilizzate nella redazione dello studio preliminare ambientale o dello Studio di Impatto Ambientale (SIA).

L'articolo dispone inoltre il coordinamento delle procedure anche nella fase di informazione al pubblico.

**L'articolo 31** denominato **(Monitoraggio e controlli)** richiama espressamente le previsioni dell'art. 29 co.1 del d. Lgs 152/2006, disponendo che provvedimenti di V.A. e V.I.A., unitamente alle eventuali prescrizioni, vengano espressamente recepiti nel provvedimento finale di approvazione o autorizzazione dell'opera.

L'articolo inoltre individua:

- nell'Autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione finale il soggetto responsabile sia del corretto recepimento delle prescrizioni impartite in sede di VA o VIA sia della successiva vigilanza;
- nell'Autorità Competente (in materia di VA e VIA) il soggetto preposto a procedere ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, commi 3 e 4 del D. Lgs. n. 152/2006 e ad applicare la sanzione amministrativa, secondo quanto stabilito al successivo articolo 24, nel caso vengano accertate violazioni delle

prescrizioni impartite o modifiche progettuali tali da incidere sugli esiti e sulle risultanze finali delle fasi di verifica di assoggettabilità e di valutazione di impatto ambientale, ovvero nel caso in cui l'intervento proposto risulti realizzato senza la previa sottoposizione alle verifiche di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale.

Infine l'articolo attribuisce all'Autorità Competente (in materia di VA e VIA) la possibilità di disporre controlli ambientali avvalendosi dell'ARTA o del Corpo Forestale dello Stato o di altro organismo particolarmente qualificato nel settore per l'attività di controllo sugli impatti ambientali può disporre.

**L'articolo 32** denominato **(Sanzioni amministrative in materia di VIA e VA)** detta disposizioni sulla quantificazione della sanzione amministrativa nel caso di opere (relative alle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VI) realizzate:

- in violazione delle disposizioni di cui al presente capo;
- in difformità rispetto ai provvedimenti finali di compatibilità ambientale;
- in contrasto con le altre disposizioni in materia ambientale.

In tali casi, l'articolo prevede che l'Autorità Competente irroghi una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro tra un minimo di 20.000,00 euro ed un massimo di 150.000,00 euro, oltre che disporre, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ovvero l'esecuzione di interventi di mitigazione diretti ad eliminare o a ridurre gli effetti negativi sull'ambiente prodotti dall'opera stessa equivalenti alla sanzione stessa.

L'articolo rinvia comunque ad apposito provvedimento di Giunta Regionale la fissazione dei criteri per la quantificazione dell'ammontare della sanzione amministrativa.

**L'articolo 33** denominato **(Disposizione transitoria)** conferma i membri dell'attuale Comitato di Coordinamento Regionale per la Valutazione di Impatto ambientale (C.C.R. – VIA), già istituito con la D.G.R. n. 119/2002 fino all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 3. Nelle more, il CCR-VIA assume le funzioni di organo tecnico consultivo di cui al medesimo articolo 17.

**L'articolo 35** denominato **(Disposizioni finanziarie)** dispone che l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli precedenti, in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

**L'articolo 35** denominato **(Abrogazioni)** procede all'abrogazione delle leggi regionali in vigore in contrasto con le disposizioni di cui al presente capo.

## **CAPO VIII – recante: “Disposizioni in materia di Attività produttive”.**

In merito **all'articolo 36** denominato **(Modifiche alla L.R. 26 giugno 1997, n. 54 “Ordinamento della organizzazione turistica regionale”)** si rappresenta che con Legge Regione Abruzzo del 23.08.2011 n.30 e ss.mm. e ii. l'Azienda di Promozione Turistica della Regione Abruzzo (APTR) è stata soppressa a far data dal 30.09.2012 e le funzioni di competenza, ivi comprese quelle inerenti i punti di Informazione e Accoglienza Turistica (IAT)(comma 3 L.R. n.30/2011), sono esercitate dalla Regione Abruzzo per il tramite della Direzione regionale competente in materia di turismo: la “Direzione Sviluppo Economico e del Turismo”.

La Regione Abruzzo è subentrata in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa APTR, compresi quelli relativi ai beni ed al personale. Con D.G.R. n. 6014 del 28.09.2012 il personale dell'APTR, inquadrato nel ruolo regionale, è stato assegnato alla suddetta Direzione.

Nel Piano Triennale Turismo “Linee di sviluppo del Turismo in Abruzzo per il 2010-2012 (D.G.R. n.49/4 del 3.08.2010 BURA n. 53 -SPECIALE del 15.09.2010) tra gli Obiettivi strategici dell’ASSE 3 figura l’ammodernamento della rete territoriale degli uffici di informazione ed Accoglienza turistica attraverso “Azioni tipo quali: - ammodernamento ed adeguamento della rete IAT- riorganizzazione della rete mediante la definizione di diverse tipologie di punti con diverse priorità; - trasferimento della gestione degli uffici IAT agli Enti Locali con possibilità di affidare la loro gestione a STL/ DMC mantenendo a livello regionale la gestione di quelli prioritari e coordinamento-controllo dell’intera rete; - attivazione di un contributo regionale di co-finanziamento per la gestione annuale.

In conseguenza del passaggio delle funzioni dell’ex APTR alla Regione Abruzzo si rende necessario integrare art. 23 “Servizi Turistici locali –IAT” della L.R. n. 54 del 26.06.1997, “Ordinamento della organizzazione turistica regionale”, al fine di dare completa attuazione agli obiettivi strategici indicati dal Piano Triennale e garantire il funzionamento del servizio di informazione turistica sul territorio regionale.

Inoltre in considerazione della grave carenza di personale ex APTR ( oggi Regione Abruzzo) assolutamente insufficiente nel numero a garantire la copertura del Servizio nei 25 uffici IAT di competenza della Regione Abruzzo, le integrazioni e modifiche all’art.23 della L.R. 54/97 sono indispensabili per assicurare la continuazione del servizio in precedenza assicurato dall’ex APTR, nonché garantire la realizzazione degli obiettivi strategici di riorganizzazione e trasferimento/affidamento del servizio di informazione come indicato nel Piano Triennale.

**L’articolo 37** denominato **(Modifiche alla L.R. 26 gennaio 1993, n. 11 “Strutture Ricettive e Stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica”)** prevede, al comma 1, la modifica dei commi 1 e 3 dell’articolo 3, L.R. 11/21993, relativo alle “Comunicazioni”.

Il comma 2, dell’articolo 34, prevede al modifica dell’art. 6 della L.R. 11/1993, relativo alle “Modalità di comunicazione” e dispone che le comunicazioni di cui all’art. 3 siano effettuate per il tramite del sistema informativo “SITRA”.

#### **CAPO IX – recante: “Disposizioni in materia di politiche della salute”.**

**L’articolo 38** denominato **(Funzionamento della Commissione regionale di cui al D.M. 13 maggio 1993 “Modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1989 concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero”)** prevede che per la partecipazione ai lavori della Commissione regionale istituita ai sensi dell’art. 1 D.M. 13 maggio 1993, recante “Modificazioni al decreto ministeriale 3 novembre 1989 concernente i criteri per la fruizione di prestazioni assistenziali presso centri di altissima specializzazione all’estero” ai componenti incaricati, dipendenti regionali o designati da altre amministrazioni pubbliche , non spetta alcun compenso. In caso di eventuali rimborsi spese gli stessi sono a carico delle Amministrazioni di appartenenza.

**L’articolo 39** denominato **(Modifiche all’articolo 10 della L.R. 12 novembre 1997, n. 132 “Medicina dello sport e tutela sanitaria delle attività sportive”)** prevede che per la partecipazione alle sedute del Comitato di Vigilanza per la Medicina dello Sport non sono previsti compensi e rimborsi.

**L'articolo 40** denominato **(Conferimento alle Aziende Sanitarie Locali delle funzioni in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modificazioni ed integrazioni nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche non obbligatorie di cui all'art. 3 della L. 14 ottobre 1999, n. 362 "Disposizioni urgenti in materia sanitaria")** prevede il conferimento alle Aziende Sanitarie Locali delle funzioni in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati di cui alla L. 25 febbraio 1992, n. 210 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati" e successive modificazioni ed integrazioni, nonché a causa di vaccinazioni antipoliomelitiche non obbligatorie di cui all'art. 3 della L. 14 ottobre 1999, n. 362 "Disposizioni urgenti in materia sanitaria".

**L'articolo 41** denominato **(Modifica all'articolo 1 della L.R. del 19 agosto 1996, n. 70 "Disciplina del comando presso la Regione Abruzzo del personale proveniente dal Comparto Sanità")** prevede modifiche alla L.R. 70/1996 tese a mantenere in capo alle Aziende sanitarie locali gli oneri per il personale comandato.

**L'articolo 42** denominato **(Modifiche ed integrazioni alla L.R. 01 marzo 2012, n.11 "Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale")** prevede, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1 bis del D.lgs 178/2012, che i Comitati locali e provinciali della Croce Rossa Italiana esistenti alla data del 31 dicembre 2013 e aventi sede legale nel territorio della Regione Abruzzo sono iscritti di diritto nel Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale previa comunicazione, da parte del Legale rappresentante, al competente Servizio regionale, dei Comitati operanti sul territorio abruzzese.

**L'articolo 43** denominato **(Disposizioni per la riconversione di strutture socio sanitarie)** prevede che le strutture della rete residenziale e semiresidenziale predefinitivamente autorizzate ed accreditate interessate da processi di riconversione continuano ad operare in forza del relativo titolo di autorizzazione e accreditamento predefinitivo – di cui agli artt. 11 e 12 della L.R. 31 luglio 2007, n. 32 "Norme in materia di autorizzazione, accreditamento e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private" - fino a definizione della istruttoria inerente il rilascio dell'autorizzazione definitiva all'esercizio e fino a completamento del percorso di accreditamento istituzionale per le prestazioni definite nell'accordo di riconversione.

In merito **all'articolo 44** denominato **(Competenza delle Aziende Sanitarie Locali in materia di autorizzazioni e abrogazione dell'art. 1 della L. R. n. 20/2010)** prevede in capo alle Aziende Sanitarie Locali della Regione Abruzzo la competenza in materia di autorizzazioni amministrative riguardanti le farmacie quali, nella fattispecie, il trasferimento di titolarità della farmacia, il trasferimento dei locali, la sostituzione del direttore nella conduzione professionale delle farmacie pubbliche e private, la gestione provvisoria della farmacia, la sostituzione del direttore tecnico responsabile di deposito all'ingrosso di medicinali ad uso umano.

#### **CAPO X – recante: "Disposizioni in materia di personale".**

**L'articolo 45** denominato **(Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 settembre 1999 n. 77 "Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo")** contiene previsioni in merito al conferimento degli incarichi di funzioni

dirigenziali nei limiti fissati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19, comma 5 bis , del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165.

**L'articolo 46** denominato **(Modifiche e integrazioni alla L.R. 14 settembre 1999 n. 77 “Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”)** prevede la disciplina della figura del Vice Direttore nell'ambito dell'organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo.

**L'articolo 47** denominato **(Modifiche alla L.R. 9 maggio 2001, n.17 “Disposizioni per l'organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale”)** prevede una modifica al comma 3 dell'articolo 8 della L.R. 17/2001 in ossequio alle ultime modifiche apportate all'articolo 43 dello Statuto della Regione Abruzzo ai sensi e per gli effetti della Legge Statutaria Regionale 20 marzo 2015, n. 1.

**L'articolo 48** denominato **(Intervento di manutenzione normativa in materia di pubblico impiego regionale”)**

Secondo la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, con la creazione del principio di *onnicomprendività*, si è inteso, inoltre, elevare a principio fondamentale, ai sensi del novellato art. 117 della Cost., il divieto per *le singole amministrazioni di determinare autonomamente nuove voci retributive al di là di quelle previste dalla contrattazione collettiva, a ciò ostando il nitido disposto dell'art. 2 comma 3 T.U. n. 165/01, che devolve esclusivamente a quest'ultima la fissazione delle regole relative al trattamento economico.*

Tale impostazione è condivisa anche dall'ARAN, la quale ha avuto modo di affermare che: *“Con riferimento al caso di un incarico di posizione organizzativa conferito ad interim ad altro soggetto già titolare di altra posizione organizzativa,...(omissis)... dovrebbe trovare applicazione la medesima regola valevole nei casi di incarichi ad interim conferiti ai dirigenti per la sostituzione di altri dirigenti nei casi di assenza ed impedimento di questi: attribuzione esclusivamente della retribuzione di risultato eventualmente non corrisposta (in tutto o in parte) al titolare di PO assente; è evidente che l'ammontare della retribuzione di risultato corrisposta al sostituto sarà strettamente connessa agli obiettivi raggiunti nella misura in cui sia dimostrabile la riconduzione degli stessi al suo operato ed alla sua responsabilità. (RAL 1610).*

Pertanto, ove si verifichi la fattispecie considerata del conferimento di incarichi “ad interim”, l'ente darà applicazione alle previsioni contrattuali “valorizzando” significativamente la retribuzione di risultato dei funzionari interessati.

## **CAPO XI – recante: “Disposizioni materia di patrimonio regionale”.**

Il capo X, recante *“Disposizioni in materia di patrimonio regionale”*, che comprende gli articoli dal **49** al **54**, contiene disposizioni in merito alla razionalizzazione del patrimonio della Regione Abruzzo prevedendo un programma di alienazione del patrimonio regionale inutilizzato e non strumentale all'esercizio delle funzioni istituzionali.

## **CAPO XII – recante: “Disposizioni varie”.**

**L'articolo 55** denominato **(Modifiche alla L.R. 20 gennaio 2015, n. 2 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio pluriennale 2015 – 2017 della Regione Abruzzo (Legge di Stabilità Regionale 2015”)** prevede che , a partire dal 2016, lo stanziamento del capitolo di bilancio 14.01.002 - 11419 denominato “Spese per l'espletamento delle elezioni regionali”, istituito con l'articolo 230 della L.R. 8 febbraio 2005 n. 6, sarà determinato ed iscritto con legge di bilancio e non più con il ricorso allo strumento della annuale legge di Stabilità.

**L'articolo 56** denominato **(Interpretazione autentica del comma 1 bis dell'articolo 1 della L.R. 14 luglio 2010 n. 27 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 luglio 1998 n. 64 recante "Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale")** concernente l'interpretazione autentica del comma 1 bis dell'articolo 1 della L.R. 14 luglio 2010 n. 27 trova la propria ratio giuridica nella necessità di leggere la norma regionale in maniera sistematica ed organica, tenuto conto delle diverse competenze che la legge attribuisce ai diversi Enti che concorrono alla tutela dell'ambiente, per cui, i miglioramenti delle matrici ambientali non possono non costituire macro obiettivi alla cui realizzazione è tenuto lo Stato, in primis, che ha competenza esclusiva in ambito ambientale, nonché le regioni e gli Enti territoriali a cui le norme assegnano delle specifiche competenze in ambito ambientale di tipo settoriale. L'Agenzia Regionale per la Tutela Ambientale ARTA, quale organo tecnico della Regione, contribuisce ad elaborare e a fornire i dati ambientali a servizio della Regione e degli Enti territoriali perché questi ottimizzino le politiche ambientali di loro competenza. L'Agenzia, infatti, non ha compiti e competenze per intervenire direttamente sui fenomeni di inquinamento ambientale. L'Agenzia, al contrario, fornisce tramite il proprio personale, altamente specializzato, e alla propria strumentazione tecnica e scientifica dati ed informazioni puntuali e necessarie perché vengano poste in essere dai diversi Enti competenti le misure programmatiche e tecnico-amministrative per la prevenzione e tutela dell'ambiente. Alla luce di quanto sopra sarebbe auspicabile una interpretazione del testo normativo per renderlo più adeguato alla realtà e più coerente all'intero articolato della legge che stabilisce i compiti e le funzioni dell'Agenzia e, di conseguenza, pervenire ad una più corretta valutazione dell'attività dell'Arta a supporto dell'attività ambientale delle diverse Autorità Amministrative.

**L'articolo 57** denominato **(Modifiche alla L.R. 28 dicembre 2012 n. 68 "Disposizioni di adeguamento agli articoli 1 e 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213. Modifiche alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari). Istituzione del Collegio dei revisori dei conti")** prevede una deroga all'applicazione della riduzione di spesa prevista dal comma 2 dell'articolo 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'art 15 della D.L. 24-4-2014 n. 66 convertito con legge 23 giugno 2014, n. 89, per quanto concerne i mezzi necessari per l'espletamento dei servizi di sorveglianza, sicurezza pubblica, attività ispettiva, pubblica incolumità, controllo e monitoraggio a tutela della salute pubblica, obbligatori in forza di norme nazionali e comunitarie.

**L'articolo 58** denominato **(Disposizioni in materia di attività di somministrazione di alimenti e bevande)** prevede, nel rispetto dei principi affermati dall'art. 63 del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 ("Norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro") che, nel caso di impossibilità di realizzare aperture derivanti dalle particolari condizioni urbanistiche, statiche e distributive dell'immobile, nei locali destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande che insistono in edifici preesistenti, è consentito fare ricorso a sistemi artificiali di aerazione e illuminazione, alternativi e compensativi ai sistemi di aerazione e illuminazione naturale.

**L'articolo 59** denominato **(Modifiche alla L.R. 14 marzo 2000, n. 25 "Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici")** dispone modifiche all'articolo 2 e all'articolo 3 della L.R. 25/2000 concernenti sia la composizione del CRIT (Comitato tecnico regionale per l'informatica e la telematica) sia le competenze ascritte allo stesso.

**L'articolo 60** denominato **(Norma in materia di collaborazione tra la Regione Abruzzo e le altre Pubbliche Amministrazioni)** al fine di consolidare e replicare le

esperienze collaborative intraprese con il Ministero della Giustizia attraverso la stipula di Protocolli d'Intesa con i Tribunali abruzzesi, intende istituzionalizzare il ricorso a forme di collaborazione con tutte le pubbliche amministrazioni che sono chiamate ad erogare servizi in favore dei cittadini e delle imprese che vivono ed operano sul territorio abruzzese, ciò al fine di elevarne i relativi standard di qualità. In particolare, fermo restando il rispetto delle norme e dei principi in materia di coordinamento della finanza pubblica, la norma prevede, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'amministrazione regionale, e delle norme statali e contrattuali in materia di personale, la possibilità di stipulare, con le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del dlgs 165/2001, convenzioni, protocolli di intesa ed ogni altra forma di collaborazione consentita dall'ordinamento giuridico, con la finalità di disciplinare il ricorso al personale dipendente degli enti stipulanti l'accordo, ciò al fine di garantire la efficace ed efficiente funzionalità di quegli uffici che erogano servizi in favore di cittadini ed imprese. L'articolo in esame si compone di un unico comma e nell'ambito del riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni, il presente intervento normativo sembra che si possa inquadrare nell'ambito delle materie "ordinamento e organizzazione amministrativa regionale", di competenza esclusiva regionale ai sensi dell'art. 117, comma 4 della Costituzione, nonché, per quanto concerne i soli profili attuativi afferenti agli istituti relativi al trasferimento temporaneo del personale, alla materia "ordinamento civile" di competenza esclusiva statale art 117, comma 2, lett. 1). A tale ultimo proposito si osserva che il rispetto della norme statali è garantito dalla circostanza che nella norma è fatto espresso richiamo al rispetto delle norme statali e contrattuali in materia di personale. Infine appare utile evidenziare come il ricorso a strumenti negoziali per stabilire idonee forme di collaborazione garantisca l'autonomia organizzativa di ogni pubblica amministrazione coinvolta.

**L'articolo 61** denominato (**Norma di interpretazione autentica delle disposizioni dettate dalla Sezione IV dello Statuto Regionale**) ribadisce il principio che la potestà regolamentare di cui alla Sezione IV dello Statuto della Regione Abruzzo, deve intendersi quella delegata dalla Stato nelle materie di esclusiva competenza statale e che spetta alla Giunta regionale l'approvazione dei regolamenti di funzionamento della Regione e di attuazione di leggi regionali, di atti e di norme comunitarie.

**CAPO XII** – recante: "**Disposizioni in materia di polizia locale**" che comprende l'articolo **62**, prevede disposizioni in materia di polizia locale, modificando l'articolo 5 della L.R. 20 novembre 2013, n. 42 (*Norme in materia di polizia amministrativa locale e modifiche alle leggi regionali 18/2001, 40/2010 e 68/2012*).

**Il CAPO XIII** – recante: "**Disposizioni finali** " contiene la norma finanziaria (**articolo 63**) che ribadisce che la presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale e l'entrata in vigore (**articolo 64**).

**Il Direttore del  
Dipartimento della  
Presidenza e Rapporti con  
l'Europa**

(Dott. Giovanni Savini)

**Il Componente  
la Giunta**

(Dott. Silvio Paolucci)

**Il Presidente  
della Giunta**

(Dott. Luciano D'Alfonso)